

PROF. ANGELO CHIANALE
NOTAIO

Via Pietro Micca n. 22 - 10122 TORINO

Tel. 011.5641111 - Fax. 011.538404

REPERTORIO 46042

RACCOLTA 19049

Verbale di Assemblea della Società "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE - HANDICAP ED EMARGINAZIONE - ONLUS", con sede in Pinerolo (TO).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno venti del mese di luglio, alle ore nove e minuti trenta.

(20/07/2006)

In Pinerolo, viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10.

Avanti me Angelo CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo è comparso il signor:

- CHIATELLINO Elvio, nato a Pinerolo (TO) il 15 ottobre 1949, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE - HANDICAP ED EMARGINAZIONE - ONLUS" con sede in Pinerolo (TO), Viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10, Partita IVA 06598310016,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il n. 06598310016 ed al Repertorio Economico Amministrativo di Torino con il n. 798561; della cui personale identità sono certo, il quale mi dichiara che in questi luogo, giorno e ora si tiene l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie all'art. 4 per estensione oggetto sociale per ampliare la tipologia di attività della cooperativa.
- 2) Modifiche statutarie all'art. 4 per refuso all'ultimo comma, agli artt. 22-24-47 per escludere il rimborso del sovrapprezzo azioni e 33 per definire con chiarezza i quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria e straordinaria.


Il Comparente, nella sua qualità, assume la Presidenza dell'Assemblea, mi incarica di redigerne il verbale, e constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti numero trentaquattro soci;
- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri VISENTIN Angelo Francesco e CASSELLA Luigi;
- che è presente il Revisore Unico signor BONDIOLI Luciano;

Il Presidente dichiara che la prima convocazione dell'Assemblea è andata deserta, verificata quindi la regolarità della costituzione dell'assemblea in seconda convocazione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constatata altresì che la presente Assemblea è pienamente valida per deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato, in merito al quale tutti i presenti si dichiarano edotti.

Il Presidente dell'Assemblea riferisce ai soci sull'opportunità di ampliare l'oggetto sociale attraverso l'inserimento delle seguenti nuove attività:

""a) attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferi-



mento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, inertizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime seconde o rifiuti destinati al riutilizzo, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;

b) costruzione, allestimento, ristrutturazione e gestione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;

c) pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;

d) trasporti: trasporto e autotrasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione; trasporto persone, con o senza autista, in forma singola o collettiva;

e) movimentazioni e facchinaggi in genere; gestione di magazzini;

f) logistica: consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;

g) lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici anche inerenti a impianti termoidraulici, termici, di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere; impianti idrosanitari; impianti di riscaldamento e di climatizzazione, impianti di sollevamento di persone o di cose; impianti di protezione antincendio; tinteggiature e verniciature di qualsiasi tipo;

h) arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, potature e abbattimento piante, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante; gestione impianti agrituristici e attività connesse;

i) gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti pubblici e privati;

j) servizio di rilevazione generale delle utenze;

k) gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;

l) servizi di vigilanza, portavalori, portierato, guardiania e sicurezza, telesecurità, antirapina, antitaccheggio; servizi di guardaroba;

m) montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;

n) servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie e relativi corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado;

o) gestione, catalogazione, archiviazione, servizi di reference, di accoglienza al pubblico, di gestione punti vendita e biglietti d'ingresso, recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte e servizi connessi ed accessori;

p) costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali; realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva; operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni; realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse; tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali; recupero salme e trasporto presso civico obitorio; servizi di trasporto fu-

nebre e di commiato per conto di pubbliche amministrazioni e famiglie in lutto; fornitura di ogni e qualsivoglia altro prodotto e servizi vari di natura cimiteriale;

q) formazione e addestramento del personale;

r) promozione delle politiche attive del lavoro attraverso: accompagnamento al lavoro di soggetti appartenenti prevalentemente a fasce deboli; ricollocazione al lavoro; promozione e accoglimento di stages e tirocini lavorativi;

s) svolgimento di iniziative finalizzate alla promozione della finanza etica e delle sue diverse forme di sostegno, quali le attività di acquisizione dati, attività istruttorie e di supporto delle assicurazioni etiche;

t) gestione e organizzazione di attività volte alla promozione dell'educazione all'ambiente, quali percorsi guidati delle scuole, cura e manutenzione di giardini e parchi di particolare interesse culturale;

u) gestione di canili, gattili, cliniche veterinarie, pet sitter, centri per la toelettatura, centri sportivi, attività di addestramento, allevamento, custodia e pensione, cattura animali randagi, eccetera;

v) realizzazione di attività di commercio nelle varie forme consentite dalla legge."".

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottolinea la necessità di correggere un refuso presente nell'attuale stesura dell'ultimo comma dell'art. 4 dello Statuto Sociale, prevedendo l'obbligo, anziché il divieto, di devolvere, nel caso di scioglimento della società, il patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il Presidente riferisce, altresì, ai soci sull'opportunità di modificare gli artt. 22, 24 e 47 dello Statuto Sociale escludendo espressamente il rimborso del sovrapprezzo in sede di liquidazione sia della partecipazione sociale, a seguito di esclusione o recesso, sia del patrimonio sociale, a seguito di scioglimento della Società.

Il Presidente sottolinea, infine, la necessità di meglio specificare i quorum deliberativi dell'assemblea in prima e seconda convocazione, attraverso la riformulazione dell'art. 33 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

""Art. 33 – Costituzione e “quorum” deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati e delibera con le seguenti maggioranze:

- l'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati ;

l'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del Codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1) e 5) di cui al precedente articolo 32 del presente Statuto sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convo-



cazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero, l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze."".

L'Assemblea dei Soci, udita la relazione del Presidente, procede alla votazione di quanto esposto per alzata di mano.

Il Presidente ne accerta quindi i risultati e dà atto che dall'esito dell'accertamento, quale risulta dall'elenco che si allega al presente atto (Allegato A), dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, l'assemblea ha deliberato all'unanimità:

- 1) di ampliare l'oggetto sociale e di modificare l'ultimo comma dell'art. 4 dello Statuto Sociale come sopra esposto dal Presidente;
- 2) di modificare gli art. 22, 24, 33 e 47 dello Statuto Sociale, come indicato dal Presidente in sede di discussione;
quale Statuto Sociale nel nuovo testo si allega (Allegato B), dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio;
- 3) di conferire al Presidente ogni potere per ottemperare a quanto dovesse essere richiesto dall'Ufficio del Registro delle Imprese in sede di verifica di cui all'art. 2436 1° comma c.c. e per modificare il presente verbale, qualora richiesto dall'autorità giudiziaria in sede di eventuale omologa.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore nove e minuti quarantasei.

Le spese del presente atto ed accessorie sono a carico della Società.

Del che richiesto ricevo il presente Verbale che leggo al Comparente il quale a mio interpellò lo approva e meco Notaio lo sottoscrive.

Dattiloscritto in conformità di legge da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio, occupa otto pagine di due fogli.

In originale firmato

Elvio CHIATELLINO

Angelo CHIANALE Notaio

-----INSERZIONE-----ALLEGATO "A"-----



Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre S.C. ONLUS

Handicap ed emarginazione

Assemblea Straordinaria del 20-07-2006

141 soci al 19-07-06

N°	Cognome	Nome	Firma
1	TUFANO	TIZIANA	Tufano Tiziana
2	MURCIA ISABELLA		Murcia Isabella
3	ORLANDO VITTORIA		Orlando Vittoria
4	PERICONE	ROSA	Pericone Rosa
5	Palumà	Angela	Palumà Angela
6	BAUDI	Marina	Baudi Marina
7	Alessi	Concetta	Alessi Concetta
8	MARI	MARIA ANTONIETTA	Mari Maria Antonietta
9	Sera PAOLO	PAOLO	Sera Paolo
10	Vallone	Carlo	Vallone Carlo
11	DE NAPOLI	ANTONIELLA	De Napoli Antonietta
12	GAGLIOTTA	VINCENZO	Gagliotta Vincenzo
13	Alliana	Paola	Alliana Paola
14	DI BIASE	RICHELA	Di Biase Richela
15	FILLONE	PAOLA	Fillone Paola
16	NAPOLI	SIMONA	Napoli Simona
17	MANGO	NONZIA	Mango Nonzia
18	CASSELLA	LUIGI	Cassella Luigi
19	BELLGRIMO	CICLANA	Bellgrimo Ciclana
20	B. VECCO	SABRINA	B. Vecco Sabrina
21	RAPOLLA	LUIGIA	Rapolla Luigia
22	PITERA	AMALISA	Pitera Amalisa
23	DI BIASE	CONCETTA	Di Biase Concetta
24	TRONNA	EDILANA	Tronna Edilana
25	Montep	Maria	Montep Maria
26	VISENTI	ARCELO	Visenti Arcelo
27	QUADRIFOGLIO UNO (Michele Deriso)		Quadrifoglio Uno Michele Deriso
28	CHIATELLINO	ELVIO	Chiattellino Elvio
29	QUARO	MARINA	Quaro Marina
30	PORTO FRANCESCO	Maria Antonia RAPOLLA LUIGIA	Porto Francesco Maria Antonia Rapolla Luigia



[Handwritten signature]



Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre S.C. ONLUS
Handicap ed emarginazione
Assemblea Straordinaria del 20-07-2006

N°	Cognome	Nome	Firma
31	BUSUITO FRANCESCA	(delegata) PITERA ANNALISA	Piter Anna Lisa
32	CASORIA	TERESA (delegata) PELLEGRINO LIBIA	Pellegrino Libia
33	SCANAVINO CLEMENTINA	(delegata) BINELLO SABRINA	Binello Sabrina
34	GIANNOTTI ORTESIA	(delegata) DI BIASSO CONCETTA	Concetta
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STATUTO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita con sede nel Comune di Pinerolo la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre Handicap ed Emarginazione - Onlus" e sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro Quinto del Codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società per azioni. La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, uffici, magazzini, depositi e sedi operative anche altrove. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art.2 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050, potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO ed OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro, è retta dal principio mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, sono previsti in apposito regolamento. Riguardo ai detti rapporti mutualistici la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con l'allegato regolamento, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. I componenti precisano altresì che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Art.4 – Oggetto sociale

La Cooperativa si pone innanzitutto l'obiettivo di creare e salvaguardare l'occupazione di tutti i propri soci, assicurando agli stessi tramite la gestione in forma associata dell'attività lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e del regolamento interno.

La Cooperativa in ossequio al disposto di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 numero 381, si prefigge come scopo "principe" quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività industriali, commerciali o di servizi indicate alla lettera b) del sopraccitato articolo 1 legge numero 381/1991. In particolare, la cooperativa indirizza il suo operato in attività tutte finalizza-



te all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della suddetta legge.

Si enunciano a carattere esemplificativo:

- a) attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, inertizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime seconde o rifiuti destinati al riutilizzo, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;
- b) costruzione, allestimento, ristrutturazione e gestione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;
- c) pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;
- d) trasporti: trasporto e autotrasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione; trasporto persone, con o senza autista, in forma singola o collettiva;
- e) movimentazioni e facchinaggi in genere; gestione di magazzini;
- f) logistica: consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;
- g) lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici anche inerenti a impianti termoidraulici, termici, di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere; impianti idrosanitari; impianti di riscaldamento e di climatizzazione, impianti di sollevamento di persone o di cose; impianti di protezione antincendio; tinteggiature e verniciature di qualsiasi tipo;
- h) arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, potature e abbattimento piante, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante; gestione impianti agrituristici e attività connesse;
- i) gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti pubblici e privati;
- j) servizio di rilevazione generale delle utenze;
- k) gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;
- l) servizi di vigilanza, portavalori, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio; servizi di guardaroba;
- m) montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;
- n) servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie e relativi corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado;
- o) gestione, catalogazione, archiviazione, servizi di reference, di acco-

glienza al pubblico, di gestione punti vendita e biglietti d'ingresso, recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte e servizi connessi ed accessori;

p) costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali; realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva; operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni; realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse; tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali; recupero salme e trasporto presso civico obitorio; servizi di trasporto funebre e di commiato per conto di pubbliche amministrazioni e famiglie in lutto; fornitura di ogni e qualsivoglia altro prodotto e servizi vari di natura cimiteriale;

q) formazione e addestramento del personale;

r) promozione delle politiche attive del lavoro attraverso: accompagnamento al lavoro di soggetti appartenenti prevalentemente a fasce deboli; ricollocazione al lavoro; promozione e accoglimento di stages e tirocini lavorativi;

s) svolgimento di iniziative finalizzate alla promozione della finanza etica e delle sue diverse forme di sostegno, quali le attività di acquisizione dati, attività istruttorie e di supporto delle assicurazioni etiche;

t) gestione e organizzazione di attività volte alla promozione dell'educazione all'ambiente, quali percorsi guidati delle scuole, cura e manutenzione di giardini e parchi di particolare interesse culturale;

u) gestione di canili, gattili, cliniche veterinarie, pet sitter, centri per la toelettatura, centri sportivi, attività di addestramento, allevamento, custodia e pensione, cattura animali randagi, eccetera;

v) realizzazione di attività di commercio nelle varie forme consentite dalla legge.

Le attività di cui sopra possono sempre essere realizzate direttamente e/o per

conto di qualsivoglia committente: enti pubblici di tutti i livelli, parapubblici e statali, cooperative e consorzi di cooperative, aziende private, privati cittadini, sia direttamente che tramite organismi consortili.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità generali, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali elencati all'articolo 4 o ad essi attinenti, sia direttamente che indirettamente.

A scopo puramente esemplificativo si elenca quanto la Cooperativa può svolgere:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in consorzi, cooperative ed imprese;

b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi di esperienze, la reciproca collaborazione e ottenimento del credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra ga-



ranzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito per le proprie esigenze, in favore dei Soci, di Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociale (casa, tempo libero, cultura, ecc) allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali dei soci e loro familiari.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Essa può emettere strumenti finanziari, come può assumere partecipazioni in altre imprese con l'esclusione dello scopo del collocamento sul mercato, ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia, può altresì emettere obbligazioni.

La Cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mutualità senza fini di lucro, espressamente richiamati nel D. L. C.P.S. del 14 dicembre 1947 numero 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa si propone inoltre di concorrere alla diffusione ed all'affermazione dei principi della cooperazione autogestita.

Avendo la cooperativa tutti i requisiti per essere considerata a "mutualità prevalente" allora è fatto espresso divieto:

– di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

– di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi;

– di distribuire riserve tra i soci cooperatori.

E' inoltre fatto obbligo di devolvere, nel caso di scioglimento della società, il patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sono soci cooperatori tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che:

a) condividono e vogliono contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;

b) hanno la professionalità e le attitudini richieste;

c) sono disposti al lavoro in cooperativa, con particolare attenzione a coloro che, per cause diverse siano stati licenziati, si trovino in stato di disoccupazione, abbiano perso il lavoro per ristrutturazioni aziendali e/o per riduzione del personale, siano posti in cassa integrazione ed intendano sperimentare la forma cooperativa per poter lavorare;

d) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

e) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione

dei processi produttivi dell'azienda;

f) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori: possono essere persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, oppure personale tecnico ed amministrativo che, pur non esercitando le attività previste dallo Statuto, può contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali nei limiti stabiliti dalla legge. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari: sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

3) soci fruitori: sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa;

Le persone giuridiche possono essere soci cooperatori purché nei loro statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali.

Le modalità di ammissione vanno presentate con la documentazione prevista dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore ad un anno. I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 21 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 19 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche



prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 – Soci Sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 8 – Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 25 del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,82 (venticinque/82) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 200 (duecento). La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'articolo 2346 Codice Civile.

Art. 9 – Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne un altro gradito. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 – Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto e previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti n. 2 voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ulti-

me graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 – Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 12 – Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il valore di ciascuna azione è di euro 25,82 (venticinque/82). Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- 2) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- 3) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una re-



munerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13 – Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2347 del Codice civile, ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime. In questo caso, come pure quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 15 – Obbligazioni e altri strumenti di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti del Codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) le modalità di circolazione;
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 16 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio

di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica;
- b) la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico - professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 48 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione deve altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali a proprio carico.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 17 – Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consi-



glio di Amministrazione

a1) del capitale sottoscritto vale a dire del numero di quote dichiarate sulla domanda di ammissione, il cui valore nominale è pari ad € 25,82 (venticinque/82) cadauna;

a2) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Se i versamenti di cui ai punti a1) e a2) non vengono effettuati entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione la delibera di ammissione a socio diventerà inefficace.

TITOLO VII

RECESSO -DECADENZA -ESCLUSIONE

Art. 18 – Perdita della qualità di socio

I soci cessano di partecipare alla Società per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o cessazione nel caso trattasi di soci persone giuridiche.

Art. 19 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

– per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

– per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

– per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coope-

rativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai sensi dell'articolo 48 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di esclusione per danno arrecato alla Società, le quote o parte delle quote versate dal socio escluso verranno incamerate a titolo di penale. Le somme incamerate andranno ad incrementare il fondo di riserva.

Art. 20 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge o nelle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 21- Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di azioni di partecipazione cooperativa, può recedere il socio:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata A/R all'organo amministrativo che deve esaminarla entro sessanta giorni dal relativo ricevimento, comunicandone nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata A/R, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre ricorso all'arbitro con le modalità previste al successivo articolo 48 dello Statuto.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 22 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del



successivo articolo 28, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Art. 23 – Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 22.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del Codice civile.

Art. 24 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 19, lettere b), c), d) e f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 – Elementi costitutivi

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a euro 25,82 (venticinque/82) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;

- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- d) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.
- h) dalle riserve indivisibili accantonate ai sensi della Legge 904/77;
- i) dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, istruzione, anche professionale, di miglioramento anche culturale, propaganda cooperativa ed a copertura di particolari rischi;
- l) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Art. 26 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente al socio acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 16. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro. L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare le azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2545-quinquies del Codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 27 – Finanziamento soci

L'Assemblea a norma delle vigenti leggi, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale, regolamentandolo con apposite norme. E' vietata la raccolta al di fuori della compagine sociale.

Art. 28 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documen-



tazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La Relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. Il progetto di bilancio, unitamente agli allegati previsti dalla Legge in materia ed alla relazione del Collegio dei Sindaci, se costituito, deve essere depositato quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria, nella sede sociale a disposizione dei soci. Il progetto di bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori nella Relazione sulla gestione o, in assenza di questa nella Nota Integrativa al bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:

- a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori ed i possessori di azioni di partecipazione cooperativa. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 – Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al Conto Economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. La Cooperativa in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile da predisporre a cura degli ammini-

stratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Art. 30 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Gli organi della Società sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente Statuto, dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

Art. 31 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in Italia) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 32 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) eroga compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge n. 142/2001;
- 8) approva il regolamento di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001;
- 9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'articolo 6, lettera e), della legge n.



142/2001;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati dall'articolo 28 del presente Statuto. L'Assemblea inoltre, può essere convocata quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice civile.

Art. 33 – Costituzione e “quorum” deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati e delibera con le seguenti maggioranze:

- l'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati ;

l'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del Codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1) e 5) di cui al precedente articolo 32 del presente Statuto sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero, l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 34 – Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Il voto segreto non è ammesso.

Art. 35 - Voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applicano le disposizioni del precedente articolo 10 del presente Statuto. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio non amministratore, mediante delega scritta. Nessuno non può rappresentare per delega più di due soci e con deleghe separate per ognuno di essi. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate negli atti sociali. Si applica in quanto compatibile l'articolo 2372 del Codice civile.

Art 36 – Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente, e in caso di assenza pure di quest'ultimo, dall'amministratore delegato, ove esista. In mancanza anche di questi, dall'amministratore più anziano di età oppure, dal socio eletto dall'Assemblea col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono sempre assolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Art. 37 – Assemblee separate

Qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 2540, 2° comma del Codice civile, si svolgono assemblee separate, una per ogni Provincia in cui si trovino sedi secondarie, o unità locali. Ogni assemblea separata dovrà convocarsi nei modi e termini previsti per l'assemblea generale almeno quarantacinque giorni prima dell'assemblea generale. Esse dovranno



no essere convocate presso le sedi secondarie, o le unità locali, o altrove purché nel territorio della Provincia ove si trovi la sede secondaria e/o l'unità locale della società cooperativa. Tutte le norme sopraestese per l'assemblea generale si intendono estese alle assemblee separate dei soci.

L'assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, e le maggioranze relative nominano altresì sia i delegati di maggioranza che partecipino all'assemblea generale, sia i delegati di minoranza, questi ultimi nominati in proporzione alla minoranza espressa nell'assemblea separata. Tutti i delegati devono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale. I delegati di maggioranza devono, nell'assemblea generale, votare secondo le indicazioni impartite dall'assemblea separata.

Art. 38- Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri in numero non inferiore a tre e non superiore a sette in base a delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche purché gli stessi vengano scelti tra persone iscritte nel Libro dei Soci da almeno mesi dodici e senza che gli stessi abbiano debiti con la Società. I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, salvo che l'assemblea alla nomina non disponga un diverso termine, i consiglieri sono sempre rieleggibili fatta eccezione per i limiti stabiliti dalla Legge. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta al Consiglio, udito il parere del Collegio sindacale se esistente, determinare il compenso dovuto agli amministratori che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente. Può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori ivi compresa l'ammissione di soci.

Art. 39 – Compiti del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Spettano, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi di cui all'articolo 2423 del Codice Civile e predisporre la relazione di cui all'articolo 2 primo comma della legge numero 59/92;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle at-

tività sociali;

e) conferire procure, sia generali che speciali, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

f) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art 40 – Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se uno o più amministratori sono in conflitto d'interessi, devono dichiararlo ed astenersi dalla votazione. - -

Art 41 – Integrazione e sostituzione del consiglio



In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile.

Fatta salva dunque la norma di cui all'art 2386 Codice civile, il Consiglio di Amministrazione totalmente o a maggioranza dimissionario continua a svolgere le sue mansioni fino al rinnovo che dovrà essere tempestivamente effettuato, da apposite Assemblee ordinarie indette dal Consiglio stesso o, in mancanza, dal Collegio sindacale se esistente immediatamente dopo le dimissioni.

Art 42 – Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica in ogni caso, il comma 3 dell'articolo 2389 del Codice civile.

Art 43 – Nomina direttore tecnico e amministrativo

Quando si ritenga opportuno per il migliore andamento dell'azienda, e sempre che le condizioni economiche della Cooperativa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un direttore tecnico o di un direttore amministrativo.

Art. 44 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato, se obbligatorio, per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i non soci. Il Presidente del Collegio sindacale sarà nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale se esercita anche il controllo contabile deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 45 – Compiti e controllo contabile

Il Collegio sindacale, controlla l'amministrazione della Società, vigila sulla osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge. Il controllo contabile viene esercitato dal Collegio Sindacale nei limiti e nei casi di cui all'art. 2409-bis ultimo comma. In tutti gli altri casi si provvederà alla nomina di un revisore contabile o di una società di revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-bis primo comma.

TITOLO X

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 46 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e i compensi.

Art. 47 – Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dall'attività di liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

1) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di

- partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale;
- 2) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 28 del presente Statuto;
- 3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 48 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico. In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti. Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 50 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del Codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

In originale firmato

Elvio CHIATELLINO

Angelo CHIANALE Notaio

Registrato al I Ufficio delle Entrate di Torino il 27 luglio 2006
al n. 6728/1 con Euro 168,00

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge rilasciata da me
Angelo Chianale Notaio in Torino e costituita da pagine 27 (ventisette)
Torino, li ventitree ottobre due milasei

